

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Statuto della

“UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA”

Il Testo è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione con i seguenti provvedimenti consiliari:

Consiglio Comunale di FAENZA	delibera n. 278 del 08/11/2011
Consiglio Comunale di BRISIGHELLA	delibera n. 71 del 03/11/2011
Consiglio Comunale di CASOLA VALSENO	delibera n. 71 del 22/10/2011
Consiglio Comunale di CASTEL BOLOGNESE	delibera n. 53 del 28/10/2011
Consiglio Comunale di RIOLO TERME	delibera n. 65 del 20/10/2011
Consiglio Comunale di SOLAROLO	delibera n. 73 del 25/10/2011

Atti deliberativi pubblicati per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico dei rispettivi Enti.

INDICE

TITOLO I°- PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1	- Istituzione dell'Unione - Denominazione – Sede – Stemma e Gonfalone	PAG. 4
ART. 1bis	- Ambito ottimale e sub-ambito	PAG. 5
ART. 2	- Statuto e Regolamenti	PAG. 5
ART. 3	- Durata e scioglimento dell'Unione	PAG. 6
ART. 4	- Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione	PAG. 6
ART. 5	- Finalità e compiti dell'Unione	PAG. 7
ART. 6	- Funzioni dell'Unione	PAG. 9
ART. 7	- Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione	PAG. 10

TITOLO II°- GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 8	- Gli Organi di governo dell'Unione	PAG. 12
ART. 9	- Composizione del Consiglio	PAG. 12
ART. 10	- Competenze del Consiglio	PAG. 13
ART. 11	- Presidenza del Consiglio	PAG. 14
ART. 12	- Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri	PAG. 15
ART. 13	- Diritti e doveri del Consigliere	PAG. 16
ART. 14	- Garanzia delle minoranze e controllo consiliare	PAG. 16
ART. 15	- Incompatibilità a Consigliere dell'Unione – Cause di decadenza	PAG. 16
ART. 16	- Convocazione e presidenza delle sedute in assenza del suo Presidente	PAG. 17
ART. 17	- Modalità di convocazione del Consiglio	PAG. 17
ART. 18	- Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri	PAG. 18
ART. 19	- Pubblicità delle sedute	PAG. 18
ART. 20	- Regolamento per il funzionamento del Consiglio	PAG. 19
ART. 21	- Disciplina delle sedute	PAG. 18
ART. 22	- Votazioni	PAG. 20
ART. 23	- Astensione obbligatoria	PAG. 20
ART. 24	- Validità delle proposte	PAG. 21
ART. 25	- Commissioni consiliari	PAG. 21
ART. 26	- Gruppi consiliari	PAG. 21
ART. 27	- Atti deliberativi	PAG. 21
ART. 28	- Composizione ed elezione della Giunta	PAG. 22
ART. 29	- Indennità e rimborsi	PAG. 22
ART. 30	- Competenze della Giunta	PAG. 22
ART. 31	- Il Presidente	PAG. 22
ART. 32	- Il Vicepresidente	PAG. 23
ART. 33	- Elezione insediamento e surrogazione del Presidente	PAG. 24
ART. 34	- Le Conferenze degli Assessori Comunali	PAG. 24

TITOLO III°- ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRATIVA

ART. 35	- Principio di distinzione	PAG. 25
ART. 36	- Principi generali di organizzazione	PAG. 25
ART. 37	- Principi generali di gestione	PAG. 26
ART. 38	- Principi in materia di personale	PAG. 27
ART. 39	- Principi di collaborazione	PAG. 27
ART. 40	- Principio di trasparenza	PAG. 28
ART. 41	- Principio di premialità	PAG. 28
ART. 42	- Il Segretario e/o il Coordinatore	PAG. 28
ART. 43	- Responsabili dei Settori e dei Servizi	PAG. 28
ART. 44	- Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione	PAG. 29

TITOLO IV°- ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

ART. 45	- Principi generali	PAG. 30
ART. 46	- Rapporti di cooperazione	PAG. 30
ART. 47	- Principi in materia di servizi pubblici locali. Partecipazioni in società	PAG. 30

TITOLO V° - FINANZA E CONTABILITA'				
ART.	48	- Finanze dell'Unione	PAG.	31
ART.	49	- Bilancio e programmazione finanziaria. Controllo di gestione	PAG.	31
ART.	50	- Gestione finanziaria	PAG.	31
ART.	51	- Controllo interno	PAG.	32
ART.	52	- Il Revisore Contabile	PAG.	33
ART.	53	- Affidamento del servizio di tesoreria	PAG.	33
TITOLO VI° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE				
ART.	54	- Principi generali	PAG.	34
ART.	55	- Albo Pretorio telematico	PAG.	34
ART.	56	- Accesso agli atti	PAG.	34
ART.	57	- Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo	PAG.	35
ART.	58	- Istanze, petizioni, proposte	PAG.	35
ART.	59	- Difensore civico	PAG.	36
TITOLO VII° - NORME TRANSITORIE E FINALI				
ART.	60	- Atti regolamentari	PAG.	37
ART.	61	- Continuità amministrativa	PAG.	37
ART.	62	- Effetti dell'allargamento dell'Unione – Norme finali	PAG.	37
		- Allegato "A"	PAG.	39

TITOLO I° PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

ISTITUZIONE DELL'UNIONE - DENOMINAZIONE – SEDE – STEMMA E GONFALONE

- 1) In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, tenuto presente quanto previsto dalla Legge Regionale 10/2008 di riordino territoriale e dalle discipline aventi per oggetto l'incentivazione dell'associazionismo locale, nonché dell'atto costitutivo, modificativo dell'atto Rep. N. 13723 del 4/6/2009, sottoscritto in data 30/11/2011 dai Sindaci dei Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo, è costituita tra i **Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo**, l'**UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**, di seguito brevemente indicata "Unione".
- 2) L'**UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA** si costituisce a seguito dell'adesione dei Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo all'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme (già costituita tra i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme con atto Rep. N. 13723 del 4/6/2009 per subentrare alla disciolta Comunità Montana dell'Appennino Faentino ai sensi del D.P.G.R.E.R. n. 55 del 27/2/2009), che in sede di allargamento e di conseguente modifica del predetto atto costitutivo è stata ridenominata "**Unione della Romagna Faentina**".
- 3) L'Unione della Romagna Faentina resta titolare, senza soluzione di continuità, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati all'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, in quanto l'allargamento della stessa non comporta variazione del soggetto giuridico ma esclusivamente variazione anagrafica dell'**UNIONE DEI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENI E RIOLO TERME** in **UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA** per effetto dell'ingresso dei Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo.
- 4) L'**UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**, costituita allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni membri, "funzioni proprie", "funzioni conferite" e funzioni comunali, e per la valorizzazione e la salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, è un Ente Locale a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinate, i principi di cui al comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.
- 5) L'Unione ha sede legale nel territorio del Comune di Faenza. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Unione. Possono, altresì, essere istituite sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al successivo comma.
- 6) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 7) L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "**UNIONE DELLA ROMAGNA**

FAENTINA”, e con lo stemma adottato con apposita deliberazione del Consiglio.

- 8) L'Unione si identifica anche con il gonfalone dell'Ente. L'uso del gonfalone è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 1 BIS AMBITO OTTIMALE E SUB-AMBITO

1. L'area territoriale comprendente i Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina costituisce ambito ottimale ed adeguato per l'esercizio in forma associata sia delle funzioni fondamentali dei Comuni sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale. Salvo diversa espressa previsione legislativa, i Comuni appartenenti all'Unione della Romagna Faentina sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro le funzioni che saranno conferite dalla legge regionale ai Comuni, in attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali di cui alla L.R. 21/2012.
2. Viene istituito, ai sensi della L.R. 21/2012, il sub-ambito APPENNINO FAENTINO composto dai Comuni collinari di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, appartenuti, prima alla disciolta Comunità Montana dell'Appennino Faentino, poi all'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme. Il sub-ambito è finalizzato a consentire un'organizzazione dei servizi dell'Unione più flessibile in relazione alle specificità territoriali e dimensionali dei comuni aderenti. Le decisioni relative al sub-ambito sono assunte dagli organi dell'Unione, come definiti dal presente Statuto. Tutte le attività ricollegabili al sub-ambito sono previste nella pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione. La sede di riunione del sub-ambito coincide con la sede dell'Unione.

ART. 2 STATUTO E REGOLAMENTI

- 1) Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le modalità previste dalla legge per l'approvazione degli statuti comunali. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
- 2) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio dell'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.
- 3) L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla Legge, dal presente Statuto e negli ambiti di propria competenza.

ARTICOLO 3 DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

1. L'Unione resta costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno solare successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione.
3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
4. Contestualmente a quanto disposto dal comma 3, le funzioni già di competenza della disciolta Comunità Montana dell'Appennino Faentino, ed assunte dalla subentrata Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, sono riallocate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della L.R. 10/2008.

ARTICOLO 4 ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.
2. L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3, il recesso deve essere deliberato entro il mese di Aprile ed ha effetto a partire dal secondo anno solare successivo all'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

6. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo, a decorrere dalla data di efficacia del recesso di cui al comma 4, il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione. Tali Comuni si dovranno accollare le eventuali risorse umane e/o strumentali, nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione. In ogni caso, per effetto del recesso, non devono derivare oneri aggiuntivi per l'Unione.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

ART. 5 FINALITA' E COMPITI DELL'UNIONE

- 1) Costituisce obiettivo fondamentale, pur nel rispetto delle singole peculiarità, la condivisione di una visione strategica comune e di finalità condivise, per vedere realizzarsi quell'unitarietà di intenti necessaria per il governo di un territorio ampio e diversificato, mantenendo centrale la vicinanza, l'attenzione e la capacità di risposta ai bisogni dei cittadini. Obiettivo da realizzare perseguendo altresì il principio di equità, riconoscendo i pieni diritti di tutti i cittadini attraverso il mantenimento di funzioni di governo e di controllo democratico da parte delle singole comunità.
- 2) L'Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
- 3) E' compito dell'Unione, proseguendo nel progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali iniziato e consolidato mediante lo strumento dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.
- 4) Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
- 5) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.
- 6) L'Unione, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, attua i programmi e la propria attività amministrativa tenuto conto della diversificazione territoriale, ad esempio tra comuni montani e non montani, nel rispetto delle normative di riferimento applicabili a ciascun ambito e in applicazione del principio generale di differenziazione.

7) L'Unione, in coerenza con quanto contenuto nel documento di indirizzo approvato dai Consigli Comunali i cui contenuti in questo atto vengono integralmente richiamati, resta costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, ed in particolare:

* Gestire in forma associata le funzioni e i servizi conferiti dai Comuni aderenti.

* Garantire la continuità della gestione associata delle funzioni e servizi già conferiti dai Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme all'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.

* Garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni regionali conferite all'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ed ereditate dalla disciolta Comunità Montana dell'Appennino Faentino.

* Mantenere l'attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile al Consorzio di gestione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola.

8) L'Unione:

a) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione o da altri soggetti;

b) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio montano;

c) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;

d) riconosce come valore la partecipazione dei cittadini e normerà negli appositi regolamenti le modalità per rendere attiva e concreta tale partecipazione (referendum, consulte, forum tematici);

e) garantisce e promuove, nel perseguimento della propria azione politica ed amministrativa, le pari opportunità tra generi, rimuovendo gli ostacoli che impediscono, ad ambo i sessi, la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica, prevenendo altresì pregiudizi e azioni lesivi del rispetto della persona;

f) riconosce "il Diritto all'acqua", ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come "bene comune pubblico".

g) programma ed attua, per l'area di competenza, la politica per la montagna di cui all'art. 1 della Legge n. 97/1994;

h) esercita le funzioni conferite dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti;

i) gestisce gli interventi speciali per la montagna promossi dalla Unione Europea o dalle leggi statali e regionali;

j) promuove, studia, indirizza e favorisce l'esercizio associato delle funzioni comunali;

k) partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli Enti di governo sub-regionale con propri piani e/o programmi e con l'approvazione di specifici documenti di proposta nelle materie che interessano le aree montane.

ART. 6 FUNZIONI DELL'UNIONE

- 1) I Comuni possono conferire all'Unione le funzioni o il solo esercizio della gestione dei servizi di seguito elencati:
- Segreteria generale, personale e organizzazione;
 - Ufficio relazioni con il pubblico;
 - Comunicazione istituzionale;
 - Gestione economica, finanziaria, programmazione;
 - Gestione delle entrate tributarie e fiscali;
 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
 - Sistemi informatici;
 - Ufficio Tecnico;
 - Catasto;
 - Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva;
 - Servizio statistico;
 - Polizia municipale, stradale e sicurezza urbana;
 - Polizia commerciale;
 - Polizia amministrativa;
 - Polizia giudiziaria;
 - Servizi scolastici;
 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi;
 - Biblioteche, musei e pinacoteche;
 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;
 - Impianti sportivi e manifestazioni nel campo sportivo;
 - Servizi turistici e manifestazioni nel campo turistico;
 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
 - Illuminazione pubblica e servizi connessi;
 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi;
 - Urbanistica e gestione del territorio;
 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare;
 - Sportello unico per l'edilizia;
 - Servizi di protezione civile;
 - Servizio idrico integrato;
 - Servizio smaltimento rifiuti;
 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde;
 - Valutazione di incidenza e consulenza geologica e forestale;
 - Asili nido, servizi per l'infanzia e minori;
 - Servizi sociali (di prevenzione e riabilitazione, strutture residenziali e ricovero anziani, assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona);
 - Servizio necroscopico e cimiteriale;
 - Servizi relativi all'assistenza zoiatrica e reperibilità veterinaria;
 - Controllo popolazione canina;
 - Affissioni e pubblicità;
 - Fiere, mercati e servizi connessi;
 - Servizi relativi all'industria, commercio, artigianato ed agricoltura;
 - Servizi produttivi (distribuzione gas, energia elettrica, teleriscaldamento, farmacie e centrale del latte e altri servizi produttivi);
 - Sportello unico attività produttive;

- Ogni altra funzione o servizio di competenza degli Enti.
- 2) Le funzioni e/o servizi in ogni caso inizialmente gestiti dall'Unione della Romagna Faentina corrispondono alle funzioni e/o servizi già conferiti dai Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme all'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, il cui elenco viene indicato nell'allegato "A" del presente Statuto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) La progressiva estensione del conferimento delle predette funzioni e/o servizi ai tre nuovi Comuni aderenti all'Unione, e nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali da parte di tutti i Comuni associati, nell'ambito dell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, sono deliberati dai Consigli Comunali aderenti all'Unione con le modalità disciplinate dal successivo articolo.
- 4) L'Unione esercita altresì le funzioni regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, già attribuite all'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme per effetto del suo subentro alla disciolta Comunità Montana dell'Appennino Faentino.

ART. 7

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

- 1) Il conferimento delle funzioni di cui al precedente articolo, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate successivamente all'approvazione dello Statuto dell'Unione da parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite. Le funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio dell'Unione o limitatamente al sub-ambito istituito ai sensi dell'art. 1-bis; in tale caso le convenzioni di conferimento sono approvate dai soli Consigli Comunali dei Comuni appartenenti al sub-ambito e dal Consiglio dell'Unione, nel rispetto di quanto previsto dai commi che seguono.
- 2) Con le deliberazioni di cui al comma precedente, si approvano, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le relative convenzioni, che devono prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - le condizioni organizzative del servizio che, per i servizi e gli uffici che si rivolgono ai cittadini, di norma, dovranno prevedere sportelli decentrati nelle singole realtà comunali articolandone l'apertura compatibilmente con le risorse e l'organizzazione dei servizi stessi;
 - le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
 - l'eventuale trasferimento di risorse umane e strumentali;
 - le condizioni nella successione della titolarità del servizio;

- la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni
 - le modalità di recesso;
- 3) Il conferimento di ciascuna funzione o servizio deve essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi che devono sempre assicurare la fruibilità dei servizi da parte dei cittadini e del sistema socio economico in termini di accessibilità e di semplificazione. Le analisi di fattibilità dei conferimenti devono evidenziare la convenienza generale in termini di spesa pubblica (contenimento o razionalizzazione) in riferimento al livello dei servizi attesi. Le formule gestionali dei servizi e di conferimento di funzioni devono tendere a promuovere la realizzazione di economie di scala, garantendo il mantenimento dell'efficacia e della qualità dei servizi, oltre che tenere conto degli standard di costo anche normativi.
- 4) A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresi la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.

TITOLO II°

GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 8

GLI ORGANI

- 1) Sono organi di indirizzo e di governo dell'Unione: il **Consiglio**, la **Giunta** e il **Presidente**. Il **Presidente del Consiglio** è organo statutario.
- 2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
- 3) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
- 4) Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentati dei soli Comuni interessati alle elezioni.
- 5) In tutti casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
- 6) La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti.

IL CONSIGLIO

ART. 9

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da **25** membri, di cui **15** di maggioranza e **8** di minoranza; il **Presidente** ed il **Vice Presidente** dell'Unione sono **membri di diritto**. I 23 membri non di diritto sono eletti dai singoli Consigli Comunali, tra i componenti dei medesimi, secondo il seguente schema, con il sistema del voto limitato in modo da garantire che i consiglieri attribuiti alla minoranza siano effettiva emanazione della minoranza consiliare.

Comune	Componenti di maggioranza	Componenti di minoranza
Brisighella	2	1
Casola Valsenio	2	1
Castel Bolognese	2	1
Faenza	5	3
Riolo Terme	2	1
Solarolo	2	1
TOTALI	15	8

2. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio Comunale. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata, i Consiglieri dell'Unione decadono dalla loro carica dalla data di scioglimento del Consiglio Comunale.
3. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere o Assessore o Sindaco del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade *ipso jure* dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo 12 del presente Statuto.
4. Ai Consiglieri non è riconosciuta alcuna indennità. Permane il diritto a fruire dei permessi, licenze, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Unioni in base alla vigente normativa statale in materia di “status degli amministratori locali”.

ART. 10 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.
- 2) Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuto dell'Unione;
 - b) criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti ad eccezione di quelli in materia di personale;
 - c) l'Accordo Quadro di cui alla L.R. 2/2004 e i Programmi Annuali Operativi attuativi del medesimo;
 - d) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti;
 - e) programmi annuali per il conferimento di incarichi esterni;
 - f) convenzioni con i comuni e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - g) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - h) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Unione a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - i) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

- j) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - k) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
 - l) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Presidente, del Segretario o di altri funzionari;
 - n) la nomina del Revisore contabile;
 - o) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- 3). Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 11 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

- 1) Nella prima adunanza il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 giorni. Nel caso di esito negativo si procede al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovane di età nel caso di parità.
- 2) Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;
 - b) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;
 - c) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti, convenzioni e patti in genere;
- 3) In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente, eletto con le stesse modalità di elezione del Presidente.
- 4) In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

ART. 12
ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI
CONSIGLIERI

1. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo almeno della metà dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione. I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
2. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.
3. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
4. I membri di diritto non possono dimettersi.
5. I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre trenta giorni dalla seduta di insediamento. I rappresentanti designati dai Consigli Comunali entrano far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida.
6. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data della loro surrogazione.
7. In caso di inadempienza di uno o più dei Consigli Comunali dei Comuni membri, all'elezione o alla surroga dei propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione, entro il termine previsto nel comma precedente, il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Difensore Civico Regionale ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 267/2000. Decorso il termine di cui al comma precedente, il Consiglio si intende comunque legittimato ad operare se risultano designati almeno i 2/3 dei consiglieri assegnati.
8. Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.
9. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente dell'Unione, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto.

ART. 13
DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione. I Consiglieri hanno diritto di accesso o di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione, e sono tenuti al loro utilizzo e trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentoale esterna.
3. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte.

ART. 14
GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

- 1) La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
- 2) Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 15
INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA

- 1) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
- 2) Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.
- 3) Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.
- 4) Decade il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio dell'Unione. Il giustificato motivo deve essere presentato in forma scritta dal consigliere o tramite il proprio capogruppo al Presidente del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio su iniziativa del Presidente del Consiglio o di un qualsiasi consigliere. La decadenza è formalizzata con deliberazione del Consiglio. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi di legge a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

- 5) Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

ART. 16

CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO IN ASSENZA DEL SUO PRESIDENTE

- 1) La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente dell'Unione (o dal Sindaco del Comune di Faenza in caso di mancata elezione del Presidente dell'Unione) entro 10 giorni dal completamento delle designazioni dei propri rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali, oppure dalle designazioni di cui al comma 8 dell'art. 12.
- 2) La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente del Consiglio sono presiedute dal Presidente dell'Unione (o dal Sindaco del Comune di Faenza in caso di mancata elezione del Presidente dell'Unione).

ART. 17

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio su iniziativa propria o a richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati all'Unione, su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di dimissioni a tali adempimenti provvede il Sindaco di Faenza.
- 2) L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo raccomandata o a mezzo notifica a mano del messo comunale, al domicilio indicato da ciascun Consigliere, almeno quattro giorni prima di quello fissato per la seduta. In caso d'urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore.

- 3) Ogni Consigliere può chiedere per iscritto che gli avvisi di convocazione gli vengano recapitati soltanto mediante fax o posta elettronica all'indirizzo comunicato.
- 4) Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.
- 5) L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

ART. 18 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

- 1) La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all'Unione deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno, che debbono essere ricompresi tra le materie elencate all'art. 10 del presente Statuto.
- 2) Il Presidente del Consiglio provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno gli oggetti richiesti ritenuti ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria dell'Unione.

ART. 19 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

- 1) Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri l'avviso di convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato a cura del Segretario all'Albo Pretorio telematico per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.
- 2) Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso, soprattutto con riferimento all'utilizzo del sito Internet dell'Ente e dei Comuni associati e delle nuove tecnologie informatiche.
- 3) Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.
- 4) Le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute del Consiglio dell'Unione possono essere effettuate dall'Ente in ogni caso con personale e mezzi propri, previa adeguata informazione preventiva dei Consiglieri anche in ordine alle successive modalità di diffusione delle immagini; possono essere effettuate anche dal pubblico, previa comunicazione ed informativa ai consiglieri con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo successivo.

- 5) L'Unione assicura la disponibilità all'interno del proprio sito istituzionale delle riprese integrali delle sedute, dal medesimo effettuate ai sensi del precedente comma.

ART. 20 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

ART. 21 DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà (1/2) più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno dodici (12) ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo (1/3) più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione.
- 2) Le sedute sono pubbliche; eccettuati i seguenti casi:
- a) quando il Consiglio, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
 - b) il Presidente del Consiglio comunale dispone le modalità di seduta segreta nel caso in cui il contenuto di interpellanze, interrogazioni o presentazione di mozioni o tenore degli interventi su singole pratiche attenga ad apprezzamenti, comportamenti, meriti o demeriti delle persone;
 - c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge anche in relazione ad esigenze di tutela dei dati personali, con particolare riguardo ai dati sensibili.

Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio e al Segretario, l'Assessore o gli Assessori che devono relazionare sulla materia, vincolati al segreto d'ufficio.

- 3) Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio con l'assistenza di tre (3) Consiglieri scrutatori e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio o, in mancanza di questo, dal Presidente dell'Unione (o dal Sindaco del Comune di Faenza in caso di mancata elezione del Presidente dell'Unione); altrimenti dal Consigliere più anziano di età.
- 4) Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

ART. 22 VOTAZIONI

- 1) Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti. Gli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.
- 3) Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
- 4) Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

ART. 23 ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- 1) I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado, o di società anche senza fini di lucro nelle quali ricoprono cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali, o svolgono funzioni di dirigenti.
- 2) L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
- 3) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario.
- 4) In caso di astensione, assenza o impedimento del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consigliere più giovane svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

ART. 24
VALIDITÀ DELLE PROPOSTE

- 1) Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dal responsabile del settore interessato, previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 2) I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

ART. 25
COMMISSIONI CONSILIARI

- 1) Il Consiglio dell'Unione può costituire Commissioni temporanee per lo studio di oggetti specifici, e Commissioni permanenti.
- 2) La costituzione e la disciplina delle Commissioni sono demandate al Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 26
GRUPPI CONSILIARI

- 1) La costituzione dei gruppi consiliari è disciplinata dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
- 2) Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa il Consiglio dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.
- 3) Ai Capigruppo spettano le funzioni loro attribuite dal presente Statuto e dalla legge.

ART. 27
ATTI DELIBERATIVI

- 1) Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate all'Albo Pretorio telematico dell'Ente.
- 2) I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio sono esaminati ed approvati dal Consiglio stesso, nei modi e nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

LA GIUNTA

ART. 28 COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta dell'Unione è composta, di diritto, dai Sindaci dei Comuni membri.
- 2) Il Sindaco di Faenza ricopre la carica di Presidente o di Vice Presidente della Giunta dell'Unione.
- 3) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

ART. 29 INDENNITA' E RIMBORSI

- 1) Agli Assessori non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi spettante in quanto Sindaci dei rispettivi Comuni. Permane il diritto a fruire dei permessi, licenze, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Unioni in base alla vigente normativa statale in materia di "status degli amministratori locali".

ART. 30 COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario, e dei Responsabili dei ruoli di direzione;
 - ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività.
- 2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
- 3) Ai soli fini della determinazione del "*quorum deliberativo*", il voto del Sindaco di Faenza vale sempre doppio.
- 4) I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio.
- 5) Nelle materie e funzioni proprie della disciolta Comunità Montana dell'Appennino Faentino ed assunte dall'Unione e comunque su tutte le materie di esclusivo interesse

dei Comuni montani, oltre che per i provvedimenti inerenti le gestioni associate svolte transitoriamente ed in fase di avvio dai soli Comuni montani, ai fini dell'approvazione dei pertinenti atti deliberativi è necessario il voto favorevole di almeno due dei Sindaci dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, pena la loro improcedibilità.

- 6) La Giunta può avvalersi di organismi di consultazione e creare momenti di partecipazione a cui possono contribuire i cittadini e le formazioni politiche e sociali presenti nel territorio dell'Unione.

IL PRESIDENTE

ART. 31 IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente dell'Unione, componente di diritto del Consiglio, ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Unione, è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta sottoscrivendo i relativi verbali congiuntamente al Segretario, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
- 2) Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate all'Unione.
- 3) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
- 4) Il Presidente nomina i Responsabili dei ruoli di direzione, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 5) Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione ed i Comuni.

ART. 32 IL VICEPRESIDENTE

- 1) Il Vice Presidente dell'Unione è componente di diritto del Consiglio, coadiuva il Presidente dell'Unione e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 33 ELEZIONE, INSEDIAMENTO E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente e il Vice Presidente dell'Unione sono eletti dalla Giunta dell'Unione in seduta plenaria. Nelle more dell'elezione del Presidente, funge da Presidente dell'Unione il Sindaco più giovane di età.
- 2) Entro 20 giorni dall'insediamento del Consiglio, il Presidente dell'Unione dà comunicazione al Consiglio stesso della composizione della Giunta e delle deleghe/funzioni attribuite a ciascun membro della stessa, e presenta gli indirizzi generali di governo che costituiscono il programma amministrativo dell'Unione.
- 3) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente e di Vice Presidente dell'Unione.
- 4) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, presiede la Giunta l'Assessore più giovane di età.

ART. 34 LE CONFERENZE DEGLI ASSESSORI COMUNALI

1. Al fine di coordinare l'elaborazione dei necessari indirizzi e di operare il raccordo tra l'attività della Giunta dell'Unione e le Giunte dei Comuni aderenti, sono istituite le Conferenze degli Assessori Comunali composte dagli Assessori competenti per materia di ogni singolo Comune, quale organismo propulsivo e consultivo per la gestione dei servizi e delle funzioni conferite all'Unione.
2. Ogni singola Conferenza degli Assessori è di norma convocata dal Presidente o dal componente della Giunta delegato per materia. Ogni singola Conferenza è altresì convocata dal Presidente quando lo richieda almeno metà dei suoi componenti.
3. Gli Assessori Comunali possono intervenire alle adunanze della Giunta e del Consiglio per la trattazione degli argomenti riguardanti la loro delega: partecipano alla discussione senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale.

TITOLO III°

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 35

PRINCIPIO DI DISTINZIONE

- 1) L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di **distinzione** tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Unione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
- 2) Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 3) Ai Responsabili dei ruoli di direzione spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
- 4) Nei casi di carenza disciplinatoria delle competenze o d'incertezza interpretativa in ordine alla distribuzione delle stesse, il principio di distinzione di cui al comma 1 costituisce criterio di riferimento per l'individuazione, in concreto, delle competenze medesime.
- 5) I rapporti tra organi politici e Responsabili dei ruoli di direzione sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

ART. 36

PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

- 1) L'Unione informa l'**organizzazione** dei propri uffici ai seguenti criteri che dovranno comunque avere come riferimento la centralità dei cittadini:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) autonomia, funzionalità, efficacia, efficienza, economicità e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - d) fruibilità dei servizi da parte dei cittadini e del sistema socio economico territoriale, privilegiando un sistema di servizi a rete;
 - e) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.

- 2) Il regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina:
 - a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
 - b) la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
 - c) il Segretario
 - d) i Responsabili dei ruoli di direzione i responsabili dei settori e dei servizi;
 - e) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.
- 3) Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni e di servizi, in base alla localizzazione del servizio sul territorio, saranno previste forme di collaborazione coi comuni membri, di poli di servizio specializzati, diretti da responsabili qualificati, realizzate anche attraverso l'utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi comuni, al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, di organizzazione e di utilizzo delle risorse umane e finanziarie.

ART. 37

PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

- 1) Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima **semplificazione** delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
- 2) Ai Responsabili dei ruoli di direzione spetta, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- 3) Nelle attività di gestione, l'atto del Responsabile del ruolo di direzione assume la forma della determinazione, la quale è progressivamente numerata, datata e pubblicata all'Albo Pretorio telematico per 15 giorni consecutivi. Alle determinazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000.
- 4) Nel rispetto della normativa vigente spetta ai Responsabili dei ruoli di direzione la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità per tutte le fasi della procedura d'appalto, di concorso e la stipulazione dei contratti.
- 5) Ove non sia individuato un responsabile incaricato della stipula del contratto, la stessa spetta al Segretario, salvo che lo stesso non svolga la funzione prevalente di ufficiale rogante, nel qual caso alla stipula del contratto provvede altro Responsabile di ruolo di direzione.
- 6) Parimenti, ove non sia individuato o individuabile un responsabile incaricato della presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la stessa spetta al Segretario.

ART. 38
PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

- 1) L'Unione riconosce le **competenze professionali dei dipendenti** quale valore fondante della propria organizzazione, nella consapevolezza che la qualità dei servizi erogati è in larga misura determinata dalla qualità delle prestazioni del personale dipendente.
- 2) L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
- 3) L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
- 4) Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
- 5) Il personale dipendente dei Comuni e che opera negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma distaccato o comandato presso l'Unione o trasferito nella dotazione organica dell'Unione stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
- 6) Per specifiche iniziative di collaborazione, L'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
- 7) Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 39
PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

- 1) L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di **collaborazione organizzativa** idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
- 2) La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di distacco o di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
- 3) I Segretari dei Comuni associati, il Segretario dell'Unione e/o il Coordinatore nominato, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli

obiettivi di collaborazione previsti nel presente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

ART. 40 PRINCIPIO DI TRASPARENZA

1. L'Unione persegue il principio di **trasparenza** dell'azione amministrativa quale livello essenziale delle prestazioni erogate, in linea con quanto previsto dalla Costituzione, consentendo di rendere visibile e controllabile dall'esterno la propria attività e quella dei propri dipendenti e di favorire lo sviluppo di diffuse forme di controllo del buon andamento e dell'imparzialità.

ART. 41 PRINCIPIO DI PREMIALITA'

1. La **premialità** è finalizzata ad introdurre nell'organizzazione strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, secondo le modalità stabilite dalla legge, e comunque orientati al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini.

ART. 42 IL SEGRETARIO E/O IL COORDINATORE

1. La Giunta può prevedere l'istituzione del Segretario e/o del Coordinatore dell'Unione. La Giunta, all'atto della istituzione, definisce i compiti e le funzioni del Segretario e del Coordinatore.
2. Il Segretario e/o il Coordinatore dell'Unione sono nominati dal Presidente sentita la Giunta e sono preferibilmente individuati tra i Segretari dei Comuni aderenti all'Unione e/o tra i Dirigenti, o tra i Responsabili dei Comuni e dell'Unione in possesso dei requisiti.
3. Il Presidente può altresì nominare un vice-segretario o un vice-coordinatore, fra i dipendenti dell'Unione ovvero dei Comuni aderenti all'Unione, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di organizzazione.

ART. 43 RESPONSABILI DEI SETTORI

- 1) Ciascun settore, individuato dal regolamento, è affidato dal Presidente, sentito il parere del Segretario, a un Responsabile di ruolo di direzione che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.

ART. 44
INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- 1) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente.

<p style="text-align: center;">TITOLO IV° ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI</p>

ART. 45
PRINCIPI GENERALI

- 1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

ART. 46
RAPPORTI DI COOPERAZIONE

- 1) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Unione Europea.

ART. 47
PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

- 1) L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.
- 2) L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
- 3) L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
- 4) I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati nel comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
- 5) Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.
- 6) Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

<p style="text-align: center;">TITOLO V° FINANZA E CONTABILITA'</p>

ART. 48
FINANZE DELL'UNIONE

- 1) L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
- 2) Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.
- 3) Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera improcedibile.

ART. 49
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
- 2) Il bilancio di previsione dell'Unione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna.
- 3) Lo schema di bilancio di previsione, approvato dalla Giunta unitamente a tutti gli allegati previsti dalle norme vigenti, è trasmesso ai Comuni aderenti che hanno venti giorni per esprimere l'eventuale parere.
- 4) L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

ART. 50
GESTIONE FINANZIARIA

- 1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e

l'oggettiva valutazione dell'attività dei Responsabili dei ruoli di direzione.

- 2) Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile, tenuto conto dei seguenti principi:
 - per quanto possibile debbono essere stabiliti termini precisi entro i quali i singoli atti devono essere emanati;
 - per il principio della separazione dei poteri e delle responsabilità tra organi elettivi e organi burocratici, la firma degli atti contabili da parte degli organi elettivi è limitata ai soli casi espressamente previsti dalla legge;
 - per consentire agli organi elettivi l'esercizio costante del potere di controllo, devono essere previsti gli atti contabili di esclusiva competenza dei Responsabili dei ruoli di direzione che devono essere portati a conoscenza degli organi elettivi, i termini e le modalità di tali comunicazioni.
- 3) I bilanci e i rendiconti delle eventuali aziende speciali o istituzioni dipendenti dall'Unione sono trasmessi alla Giunta e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al rendiconto dell'Unione.
- 4) I Consorzi e le Società ai quali partecipa l'Unione trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo e il conto consuntivo in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti.
- 5) Annualmente il Consiglio, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, può determinare, sentiti i Comuni membri, una quota associativa a carico di ciascun Comune calcolata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

ART. 51 CONTROLLO INTERNO

- 1) E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici specifici pareri o proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
- 2) Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile del responsabile del servizio finanziario, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità.
- 3) Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione relativa alla copertura finanziaria, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario.
- 4) L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:
 - a) Garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) Verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) Valutare le prestazioni del personale;

- d) Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

ART. 52
IL REVISORE CONTABILE

- 1) Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Revisore dei Conti, secondo la disciplina di cui all'art. 234 del D.Lgs. 267/2000, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- 2) Il Revisore dei Conti non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o di incompatibilità sopravvenuta.
- 3) Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore dei Conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto.
- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.

ART. 53
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

- 1) Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato secondo la normativa vigente.

TITOLO VI° ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 54 PRINCIPI GENERALI

- 1) L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
- 2) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

ART. 55 ALBO PRETORIO TELEMATICO

- 1) L'Unione pubblica all'Albo Pretorio telematico le deliberazioni, le determinazioni, i decreti, le ordinanze e gli altri atti che devono essere pubblicati a norma di legge, nonché i documenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2) Il Segretario o un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

ART. 56 ACCESSO AGLI ATTI

- 1) Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative, e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.
- 2) L'esercizio dell'accesso è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 57
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) E' assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:
 - ❖ essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi;
 - ❖ assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.
- 2) Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- 3) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 58
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

- 1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.
- 2) Ai fini del presente Statuto si intendono:
 - a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli e/o associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi dell'Unione;
 - b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un Comune dell'Unione o da un numero minimo di 100 cittadini diretta a porre all'attenzione del Consiglio dell'Unione una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
 - c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di 1.000 cittadini, per l'adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta.
- 3) Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati; l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

ART. 59
DIFENSORE CIVICO

- 1) L'Unione può attribuire le funzioni del Difensore Civico di cui all'art. 11 del D.Lgs. 267/2000, mediante apposita convenzione, esclusivamente al difensore civico della Provincia di Ravenna.
- 2) Il Difensore Civico ha il compito di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione secondo i principi di legalità trasparenza, efficienza, efficacia ed equità.
- 3) Spettano al Difensore Civico le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione delle categorie dei soggetti socialmente deboli.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 60

ATTI REGOLAMENTARI

- 1) Fino all'approvazione di nuovi atti regolamentari, l'Unione della Romagna Faentina applica, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti approvati dagli organi dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.
- 2) Fino all'adozione del nuovo regolamento interno, il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare approvato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.

ART. 61

CONTINUITA' AMMINISTRATIVA

- 1) In considerazione che l'Unione della Romagna Faentina nasce a seguito dell'adesione dei Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo all'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, l'Unione della Romagna Faentina resta titolare, senza soluzione di continuità, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi intestati all'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.
- 2) Restano in vigore tutti gli atti di organizzazione adottati dagli organi dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.

ART. 62

EFFETTI DELL'ALLARGAMENTO DELL'UNIONE. NORME FINALI

- 1) **L'allargamento** dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo, e la sua ridenominazione in **UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, decorrono a tutti gli effetti dalla data del 1° gennaio 2012**. I rappresentanti dei 6 Comuni, eletti dai rispettivi Consigli Comunali entro il 30 Novembre 2011, entrano far parte del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida.
- 2) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio telematico dei Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

- 3) Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono pubblicati all'Albo Pretorio telematico dei Comuni aderenti all'Unione.
- 4) Lo Statuto viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.
- 5) Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 6) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.
- 7) Il presente Statuto sostituisce integralmente quello dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.

SERVIZI E FUNZIONI COMUNALI INIZIALMENTE GESTITI DALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, CORRISPONDENTI A QUELLI GIÀ CONFERITI DAI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO E RIOLO TERME ALL'UNIONE DEI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO E RIOLO TERME, ALLARGATA E RIDENOMINATA

- 1) Gestione del Personale
- 2) Polizia locale e amministrativa
- 3) Servizi Socio Assistenziali
- 4) Attività Produttive e Sportello Unico
- 5) Promozione Turistica
- 6) Protezione Civile
- 7) Politiche Abitative
- 8) Entrate Tributarie e Servizi Fiscali
- 9) Manutenzione della Viabilità
- 10) Manutenzione Verde Urbano
- 11) Difensore Civico
- 12) U.R.P.
- 13) Comunicazione Istituzionale
- 14) Informatica
- 15) Statistica
- 16) Consulenza Geologica e Forestale
- 17) Valutazione di Incidenza Rete Natura 2000
- 18) Ufficio di piano per la redazione del P.S.C.
- 19) Ufficio urbanistico di pianificazione per la redazione del R.U.E.
- 20) Ufficio di piano per la redazione del P.A.E.
- 21) Assistenza Zoiatrica e Reperibilità Veterinaria
- 22) Custodia e Ricovero Cani
- 23) Funzioni catastali